

# **I ritardi di pagamento. La nuova normativa e le misure per lo smaltimento del debito della PA**

**Confindustria Udine  
12 febbraio 2013**

**Francesca Brunori - Area Fisco, Finanza e Welfare  
Antonio Matonti - Area Affari Legislativi**



# Scenario

## **AMMONTARE DEI DEBITI DELLA PA: 70 miliardi**

(stima Banca d'Italia)

## **TEMPI DI PAGAMENTO PA: 180 giorni nel 2012**

Termini superiori a quella di Grecia, Spagna e Portogallo, circa 3 volte quella della Francia e quasi 6 volte quella di Germania e Svezia. Inoltre, mentre i Paesi più virtuosi hanno ridotto i tempi rispetto al 2009, l'Italia li ha aumentati in misura significativa (del 41% da 128 giorni)

**TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE: nel 2012 96 giorni**, da 88 nel 2009 (35 in Germania, 57 in Francia). Molte imprese ritardano i pagamenti ai piccoli fornitori. Alcune grandi imprese li accelerano per sostenere i fornitori considerati strategici



▪ Problema accentuato dalla crisi economica: rischio crisi di liquidità

▪ Tema centrale per la competitività delle imprese italiane

Soluzione su due fronti —→ Smaltimento debito pregresso

—→ Regole certe per le nuove transazioni



**1. LE NUOVE TRANSAZIONI.  
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA  
LATE PAYMENTS**



# Recepimento Direttiva *Late Payments*

- **Direttiva 2011/7/UE** (Late Payments)
- Recepita con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante *“Modifiche al **decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, co. 1, legge 11 novembre 2011, n. 180”*
- Le nuove regole si applicano ai contratti conclusi **dal 1° gennaio 2013**
- Significative **novità nei rapporti tra PA e imprese**
- Mantenuta, con alcune modifiche, l'impostazione precedente per i **rapporti tra imprese**



# Ambito di applicazione

Disposizioni del d.lgs. 231/2002 modificato dal d.lgs. 192/2012 (decreto):

- **si applicano** a ogni pagamento a titolo di corrispettivo in una **transazione commerciale**



**Contratto tra imprese o tra imprese e PA** che comporta, in via esclusiva o prevalente, la **consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo**

- ✓ **definizione PA ampia**, vi rientrano anche società pubbliche, a certe condizioni
- ✓ MISE ha chiarito **che la nuova disciplina si applica al settore edile (lavori pubblici)**
- **non si applicano** a debiti oggetto di procedure concorsuali a carico del debitore (compresi accordi di ristrutturazione) e a pagamenti a titolo di risarcimento del danno (compresi quelli effettuati da un assicuratore)
- **non si applicano** a categorie di transazioni coperte da una disciplina speciale di maggior favore per il creditore (v. art. 11 decreto):
  - ✓ contratti di subfornitura (articolo 3 legge 192/1998)
  - ✓ contratti di trasporto (articolo 83-*bis* legge 133/2008)
  - ✓ cessione di prodotti agricoli e alimentari (articolo 62 DL 1/2012)



# Responsabilità del debitore

- Il creditore ha diritto agli interessi moratori sull'importo dovuto se il debitore non dimostra che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile



- ✓ Importo dovuto: quanto avrebbe dovuto essere pagato entro il termine (contrattuale o legale), comprese imposte, dazi, tasse o oneri applicabili indicati in fattura o in richiesta equivalente
- ✓ Responsabilità del debitore esclusa solo per eventi straordinari e imponderabili
- ✓ Non rileva mera impossibilità soggettiva, ma circostanze oggettive (es.: non rileva mancanza mezzi finanziari; dovrebbe invece rilevare il meccanismo di responsabilità solidale appalti)



# Decorrenza degli interessi moratori

Dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, gli **interessi moratori** decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora



Deroga a principio generale civilistico: non è necessaria richiesta scritta

Salvo che sia diversamente previsto dal decreto ovvero concordato dalle parti nei limiti previsti dal decreto, per la decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento (novità della nuova disciplina)
- 30 giorni dalla data di ricevimento merci o prestazione dei servizi, quando:
  - ✓ non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento
  - ✓ la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi
- 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data



# Interessi moratori

- Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora ovvero in quella concordata tra le imprese
- Gli interessi legali di mora sono interessi semplici di mora su base giornaliera a un tasso pari al **tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali**. Disposizione **inderogabile nei rapporti tra PA e imprese**
- Il tasso di riferimento è quello applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. È così determinato:
  - ✓ per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno
  - ✓ per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno
- Il MEF dà notizia del tasso di riferimento con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- **Attualmente il tasso BCE è 0,75%. Il tasso degli interessi legali di mora è 8,75%**
- **Nelle transazioni tra imprese le parti possono concordare un tasso diverso, purché non gravemente iniquo per il creditore (rinvio)**





## **1.1. Contratti tra PA e imprese**



# Contratti tra PA e imprese

## Pubblica Amministrazione:

- Stato, enti locali, enti del SSN;
- ogni altro soggetto che svolga un'attività per la quale è tenuto al rispetto del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs 163/2006).  
Esempio: c.d. Public Utilities

## LE NUOVE REGOLE:

- termine di pagamento è, di norma, di **30 giorni**
- le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un diverso termine di pagamento quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione: il termine **non può in ogni caso superare 60 giorni**
- per gli enti che forniscono assistenza sanitaria (ASL, aziende ospedaliere e Policlinici) e per le “imprese pubbliche” tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza previsti dal D.lgs 333/2003, il termine ordinario di 30 giorni viene automaticamente elevato a 60 giorni
- in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere **interessi moratori** su base giornaliera pari al **tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento maggiorato di 8 punti percentuali**. Decorrono senza necessità di costituzione in mora



## **1.2. Contratti tra imprese**



# Contratti tra imprese

- Termine di pagamento è di 30 gg, a meno che le parti non ne pattuiscano uno superiore
- Le parti possono concordare liberamente un termine di pagamento fino a 60 gg
- Un termine superiore a 60 gg è ammesso a condizione che sia:
  - ✓ pattuito espressamente
  - ✓ provato per iscritto
  - ✓ non gravemente iniquo per il creditore (art. 4, co. 3)



# Deroghe tra imprese - pattuizione espressa e prova scritta (1/2)

- **Pattuizione espressa:**
  - ✓ dichiarazione resa con qualunque mezzo (parola, scrittura, ecc.) idoneo a manifestare in modo esplicito la volontà
  - ✓ non può essere tacita o implicita (es. comportamento concludente)
  
- **Prova scritta:** forma vincolata a fini probatori, non di validità della deroga
  - ✓ non si richiede il contratto scritto
  - ✓ può risultare dalla combinazione di più documenti (es. ordine e conferma d'ordine) e anche dalla fattura
  - ✓ può essere fornita con PEC, ma anche con fax o e-mail (meno sicuri)
  - ✓ la sottoscrizione (specie del creditore) non è necessaria, ma comunque consigliata



## Prova scritta (2/2)

- **Obiettivo della norma è:**
  - ✓ per il debitore, avere la prova documentale della dilazione di pagamento. In mancanza, non è ammessa la prova per testimoni
  - ✓ per il creditore, poter più agevolmente dimostrare che ha subito una dilazione gravemente iniqua
  
- **Nei rapporti di durata (es. somministrazione) attualmente in corso, in presenza di modifiche contrattuali successive al 1° gennaio 2013, può essere fornita:**
  - ✓ con apposita modifica o integrazione dell'eventuale contratto originario
  - ✓ nel primo scambio di documenti "esecutivi" dell'accordo già esistente. Ad esempio, in ordine e conferma d'ordine o in fattura



# Deroghe tra imprese - grave iniquità 1/2

È abuso dell'autonomia contrattuale: sfruttamento da parte del debitore della posizione di debolezza del creditore

È sanzionata solo se l'asimmetria nei rapporti di forza sia significativa, cioè quando si concretizzi in un danno significativo per il creditore

Valutazione caso per caso, sulla base di una serie di fattori, tra cui:

- ✓ grave scostamento dalla prassi commerciale (specifica tra le parti, ma anche generale rispetto al settore di attività)
- ✓ natura della merce o del servizio oggetto del contratto (es: impresa che impiega per quel contratto gran parte delle risorse per lungo tempo)
- ✓ esistenza di motivi oggettivi per derogare ai termini di pagamento (es. prossimità a insolvenza)

Direttiva (*Considerando 28*) richiama il caso della deroga che abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva



## Deroghe tra imprese - grave iniquità 2/2

Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola. Tiene conto di tutte le circostanze del caso (es.: lunga dilazione collegata a prezzo più elevato)

Conseguenze della nullità (artt. 1339 e 1419, co. 2 del codice civile):

- ✓ la nullità della clausola non comporta la nullità dell'intero contratto, a meno che non sia stata determinante ai fini dell'accordo
- ✓ clausole nulle automaticamente sostituite da quelle legali

Si considera gravemente iniqua la clausola che:

- ✓ esclude fin dall'inizio l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria
- ✓ esclude il risarcimento per i costi di recupero
- ✓ nelle transazioni in cui il debitore è una PA, la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura





# Interessi moratori - rinunciabilità

## Interpretazione



- Sono automatici e non necessitano di alcuna prova, ma **sono rinunciabili dopo che siano divenuti esigibili**, perché:
  - ✓ depone in questo senso la Direttiva (*Considerando* 16 prevede che il creditore non dovrebbe essere obbligato a esigerli)
  - ✓ si tratta di una particolare obbligazione pecuniaria (frutti civili), che si aggiunge a quella principale, ma pur sempre di un diritto di credito, quindi disponibile e rinunciabile
  - ✓ rappresentano un risarcimento “minimo”, non una sanzione
  
- La rinuncia avviene in forma espressa o per fatti concludenti (maggiore certezza se per iscritto)



# Risarcimento costi di recupero

- In caso di ritardo il creditore, oltre agli interessi, ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrisposte tempestivamente
- Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno
- È però fatta salva la prova del maggior danno subito dal creditore, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero di quanto dovuto



# Rapporti transnazionali

## Regolamento Roma I (Reg. 593/2008/CE)

- Di regola, le parti determinano la legge applicabile
- Se le parti non scelgono, rileva il criterio generale secondo cui trova applicazione la legge del Paese in cui risiede la parte che deve fornire la “prestazione caratteristica” (in genere, il creditore)
- Se le nuove norme sono di applicazione necessaria si applicano in ogni caso, a prescindere dalla scelta delle parti o dal criterio della prestazione caratteristica



Questione aperta?



# Tutela collettiva

Le associazioni di categoria sono legittimate ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi, per fare:

- ✓ accertare la grave iniquità e inibire l'utilizzo di condizioni contrattuali unilaterali e generalizzate riguardanti termini di pagamento, saggio degli interessi moratori o risarcimento per i costi di recupero
- ✓ adottare misure idonee a correggerne o eliminarne gli effetti
- ✓ ordinare la **pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani nazionali o locali** (sanzione reputazionale)



**Obiettivo** è prevenire gli effetti della grave asimmetria negoziale ed eliminare le relative conseguenze

**Non è un'azione per il risarcimento del danno** (class action) e non pregiudica le iniziative individuali

Sanzioni (da 500 a 1.100 euro per ogni giorno di ritardo) per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal giudice



# Altre disposizioni

Sia per le transazioni tra imprese sia per quelle tra imprese e PA, il decreto prevede:

- ✓ che eventuali **procedure volte ad accertare la conformità** della merce o dei servizi al contratto non possono avere una durata superiore a 30 gg dalla data di consegna della merce o di prestazione del servizio, salvo che sia **diversamente concordato per iscritto** dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore
- ✓ la possibilità che le parti concordino termini di **pagamento a rate**. In questo caso, le conseguenze negative del ritardo devono essere calcolate su ogni singola rata scaduta



# Transazioni commerciali relative a prodotti agricoli e alimentari (cenni)

L'articolo 62 del DL 1/2012 disciplina tre ambiti:

- ✓ i requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare
- ✓ le pratiche commerciali sleali
- ✓ i termini di pagamento

Finalità: riequilibrare relazioni economiche caratterizzate da significativa disparità nelle posizioni di forza commerciale

**Termini di pagamento e misura degli interessi di mora inderogabili**, questi ultimi maggiorati di ulteriori 2 punti

Disciplina molto rigida, con significativi oneri gestionali, rivolti indistintamente a tutti i rapporti della filiera, compresi quelli «a monte» della distribuzione



## **2. SMALTIMENTO DEL DEBITO DELLA PA**



# Smaltimento del debito pregresso

## Le misure definite nel 2012

Definito - attraverso il confronto tra Governo e associazioni di imprese e banche - un pacchetto integrato di misure:

- **Certificazione crediti** per somministrazione, forniture e appalti
- **Compensazione** crediti certificati-debiti iscritti a ruolo
- **Accordo banche-imprese** sullo smobilizzo dei crediti certificati
- Copertura del **Fondo Centrale di Garanzia**

**VINCOLO** → Preservare il percorso di risanamento dei conti pubblici





## **2.1. Certificazione dei crediti verso la PA**



# Certificazione - processo (1/3)

- Prevista dall'articolo 9 del DL 185/2008
- Rilasciata da amministrazioni dello **Stato, PA locali** e dagli **enti del Servizio Sanitario Nazionale. Esclusi gli enti locali commissariati**
- Attesta che il credito derivante **da somministrazione, forniture e appalti** è certo, liquido ed esigibile
- È funzionale all'anticipazione, alla cessione in banca o alla compensazione con debiti iscritti a ruolo
- Sono **fatte salve - esclusivamente per consentire la cessione dei crediti e la copertura da parte del Fondo di Garanzia - le certificazioni di pagamento rilasciate per stati di avanzamento lavori di contratti pubblici di appalto** ai sensi del Codice dei contratti pubblici



## Certificazione - processo (2/3)

Il creditore con l'istanza di certificazione del credito:

- fornisce dettagli fatture
- **precisa se intende utilizzare il credito in compensazione** con somme iscritte a ruolo
- **si impegna a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento (o 12 mesi se la data non è indicata)**. Resta salva per l'impresa la possibilità di non chiedere la certificazione e attivare procedimenti ingiuntivi

La PA risponde entro 30 giorni (Se l'amministrazione non risponde entro i termini prevista nomina un "Commissario ad acta" che certifica: fase che può durare max 60 gg):

- verifica le fatture
- **certifica** (integralmente o parzialmente) ovvero **non certifica**
- **indica la data del pagamento**, che dovrà essere inferiore a 12 mesi a partire dalla presentazione dell'istanza
- **se ha problemi con il rispetto del patto di stabilità interno può certificare il credito senza indicare la data del pagamento** (per gli enti locali per le sole spese in conto capitale)
- **accetta preventivamente la cessione del credito**



## Certificazione - processo (3/3)

- Per i crediti di importo superiore ai 10.000 euro **la certificazione indicherà, (art. 48-bis del D.P.R. 602/1973) i debiti iscritti a ruolo dell'impresa.** Gli importi di credito e debito saranno indicati al lordo e l'impresa potrà scegliere se richiedere la compensazione (l'eventuale cessione avverrà per l'importo netto). Nel caso di esposizione debitoria nei confronti della stessa PA la certificazione sarà invece resa al netto di tali debiti
- La certificazione **non potrà essere rilasciata se, in relazione al credito per il quale è richiesta, risultino procedimenti giurisdizionali pendenti**
- La certificazione **non indicherà l'ammontare degli interessi di mora maturati dal termine contrattuale di pagamento.** Tuttavia **i decreti MEF in materia prevedono che il rilascio della certificazione non pregiudica il diritto agli interessi moratori** ai sensi della normativa vigente e delle eventuali pattuizioni contrattuali
- Prevista possibilità di conferire **delega a banche e intermediari di svolgere la pratica di certificazione**



# Piattaforma elettronica

- Inizialmente prevista **procedura cartacea** (attivata a luglio). Da novembre attivata Piattaforma elettronica (Accessibile dal sito **[www.tesoro.it/certificazione crediti](http://www.tesoro.it/certificazione_crediti)**)
- **le PA si abilitano. I creditori si registrano sulla piattaforma e presentano alla PA debitrice istanza di certificazione del credito. I creditori potranno utilizzare la piattaforma anche se le PA non si saranno abilitate**
- la certificazione sarà rilasciata attraverso la piattaforma
- **In caso di cessione tramite piattaforma elettronica superato l'obbligo di:**
  - cessione nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata
  - notificazione all'amministrazione ceduta (effettuata attraverso la piattaforma)
- **Collegamento con il sistema finanziario non ancora attivato**
- **Poche PA abilitate. Poche domande**



## **2.2. Compensazione dei crediti certificati**



# Compensazione

Il DL 78/2010 , attuato dai DM 25 giugno e 19 ottobre, ha previsto la possibilità di **compensare crediti certificati verso Stato, enti pubblici nazionali, enti locali ed enti del SSN con debiti iscritti a ruolo**

La compensazione riguarda somme dovute e iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2012, per:

- **tributi** erariali, regionali e locali
- **contributi assistenziali e previdenziali** e premi per assicurazioni obbligatorie
- entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione

Sono compensabili anche i crediti certificati ai sensi dei piani e programmi di rientro da deficit sanitari e quelli verso lo Stato

**Modifica della Conferenza Unificata:** no compensazione per crediti certificati senza data



## **2.4. Protocollo ABI-Confindustria sullo smobilizzo dei crediti certificati**





# Protocollo Crediti PA

**PLAFOND - 10 miliardi**

**Operativo dal 7 dicembre 2012**

## **IMPRESE BENEFICIARIE**

PMI operanti in Italia e che al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti", né procedure esecutive in corso

Per le imprese con "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni e fino ad un massimo di 180 giorni, la banca potrà valutare la realizzazione dell'operazione - tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari - qualora il ritardo di pagamento dell'impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della PA



# Protocollo Crediti PA

## OPERAZIONI

Smobilizzo crediti certificati, anche senza indicazione data di pagamento, dalle PA centrali e locali e dagli enti del servizio sanitario nazionale attraverso per operazioni di:

- sconto pro soluto
- sconto pro solvendo
- anticipazione del credito con o senza cessione dello stesso

## COSTO DELLE OPERAZIONI

Il tasso d'interesse/sconto delle operazioni sarà determinato sulla base del costo della provvista per la banca maggiorato di uno spread funzione della qualità dell'impresa e della tipologia di operazione

Il costo della provvista sarà pari a quello di accesso per la banca alla provvista BCE, attualmente collocato tra 155 e 212 bps

Banche comunicano al cliente il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (costo della provvista e spread)



# Protocollo Crediti PA

## ANTICIPAZIONI

La durata dell'anticipazione sarà coerente con la data di pagamento del credito e il suo ammontare non può essere inferiore al 70% del credito vantato verso la PA

### Anticipazioni senza cessione di credito:

- ✓ necessario acquisire copertura (diretta o controgaranzia) del Fondo di Garanzia per le PMI o di altro garante equivalente
- ✓ Impegno banche aderenti a non computare, per la parte garantita, le anticipazioni erogate ai fini della determinazione del raggiungimento del limite di fido. In altri termini, non ci sarà un impatto sulle linee di credito concesse alle imprese che resteranno intatte - **CREDITO AGGIUNTIVO**
- ✓ In caso di crediti certificati senza data l'anticipazione potrà essere concessa per una durata massima di 12 mesi a condizione che l'impresa sia "in bonis" e non abbia ritardi di pagamento e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi a semplice richiesta della banca qualora il pagamento del credito non avvenga nel frattempo.



## **2.4. Nuove modalità d'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI**



# Fondo di Garanzia per le PMI

## Il FONDO DI GARANZIA PER LE PMI:

- è uno **strumento agevolativo di mitigazione del rischio di credito delle PMI**, operativo presso il MISE
- presta **garanzie valide ai fini di Basilea** (effetto di ponderazione zero) finalizzate a favorire l'accesso al credito delle PMI
- è gestito da un Comitato di Gestione pubblico/privato
- si contraddistingue per un effetto leva elevato: il **moltiplicatore è pari a 19** (con € 1 addizionale del Fondo sono attivabili circa € 19 di finanziamenti)
- è stato **fortemente rafforzato a partire dal 2008** per sostenere l'accesso al credito delle PMI: ha registrato una **crescita esponenziale**
- è stato **nuovamente riformato** con il DL Salva Italia per potenziarne l'azione a vantaggio delle PMI: la riforma è **operativa dal 7 dicembre**
- nel 2012: circa 62.000 operazioni per 8,2 miliardi di finanziamenti attivati



# Modalità di intervento del Fondo



- Ammissibili le **PMI di tutti settori** (ad eccezione di quelli esclusi dalla UE) rientranti nei parametri comunitari e valutate **economicamente e finanziariamente sane**
- Garantibile **qualsiasi tipologia di operazione finanziaria**, purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa

LA **PONDERAZIONE ZERO**: Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a ZERO. Ciò permette di abbattere l'accantonamento di capitale imposto da Basilea consentendo di praticare condizioni di miglior favore alle imprese



# Garanzia diretta

## Prima della riforma:

- ✓ **50% - Centro-Nord** (per imprese di autotrasporto merci per conto terzi 60%)
- ✓ **70% - Mezzogiorno e imprese femminili** (per imprese di autotrasporto merci per conto terzi 80%)

## Dopo la riforma

### ▪ **Centro Nord**

- ✓ 30% - consolidamento su stessa banca/gruppo
- ✓ 50% - operazioni su capitale di rischio (garantibili anche SGR)
- ✓ 60% - altre operazioni finanziarie
- ✓ **70% - operazioni di durata superiore a 36 mesi e anticipazioni crediti verso la PA**
- ✓ 80% - operazioni riferite a piccole imprese dell'indotto di grandi imprese in amministrazione straordinaria

### ▪ **Mezzogiorno e imprese femminili**

- ✓ 30% - consolidamento su stessa banca/gruppo
- ✓ 50% - operazioni su capitale di rischio (garantibili anche SGR)
- ✓ 70% - anticipazioni crediti verso la PA
- ✓ **80% - operazioni di durata superiore a 36 mesi e riferite a piccole imprese dell'indotto di grandi imprese in amministrazione straordinaria**



**Percentuali elevabili all'80% in caso di contributi di Regioni province, banche e SACE**

# Controgaranzia

## Prima della riforma:

- ✓ 80% della garanzia del Confidi o altro fondo di garanzia che devono garantire una quota non superiore a quella prevista per la garanzia diretta

## Dopo la riforma

- Tutte le imprese e tutti i territori
  - ✓ 60% di 60% - consolidamento su stessa banca/gruppo
  - ✓ 80% di 60% - operazioni su capitale di rischio (garantibili anche SGR)
  - ✓ 80% di 80% - operazioni di durata superiore a 36 mesi; anticipazioni crediti verso la PA; altre operazioni finanziarie; operazioni riferite a piccole imprese dell'indotto di grandi imprese in amministrazione straordinaria

**Percentuali elevabili all'80% in caso di contributi di Regioni province, banche e SACE**





# Copertura delle anticipazioni su crediti certificati verso la PA

## Prima della riforma:

- ✓ Nessuna modalità specifica

## Dopo la riforma

- ✓ Specifiche modalità di copertura per anticipazioni senza cessione di credito su crediti certificati ai sensi del DL 185/2008 (incluse certificazioni rilasciate nell'ambito di piani di rientro da deficit sanitari e per stato avanzamento lavori in caso di appalti pubblici):
  - **Garanzia diretta (tutte le imprese, tutti i territori):** 70%; fino a 2,5 milioni; a titolo gratuito
  - **Controgaranzia (tutte le imprese, tutti i territori):** 80% dell'80%; fino a 2,5 milioni; a titolo gratuito

Il Fondo **può garantire anticipazioni su crediti certificati senza data**: in tal caso è prevista la **possibilità di rinnovo automatico** della garanzia in caso di mancato pagamento del credito da parte della PA (2 rinnovi fino a un massimo di 12 mesi)



# Smaltimento del debito pregresso. La proposta di Confindustria

## Progetto Confindustria per l'Italia:



- Liquidare subito i due terzi (48 miliardi) dei debiti della PA per acquisti di beni e servizi e per lavori
- Forte impatto sul debito nell'anno (contenuto impatto sul deficit): necessaria autorizzazione Consiglio Europeo. **DIBATTITO APERTO**

